

Lo ha stabilito la Cassazione: il pagamento serve a ristorare i costi processuali

# Liquidazione spese limitata

## Il diritto non spetta al contumace, anche se vittorioso

Pagina a cura  
di SERGIO TROVATO

La condanna alle spese processuali serve a ristorare la parte vittoriosa dei costi del processo, sostenuti per chiedere e ottenere in sede giudiziale il riconoscimento di un proprio diritto. Quindi, in caso di esito positivo del giudizio il contumace non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali, poiché non si è costituito in giudizio e non ha svolto alcuna attività difensiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 16998 del 13 agosto 2020.

Per i giudici di piazza Cavour, è corretto che al contumace che non si sia costituito in giudizio non vengano liquidate le spese giudiziali, nel rispetto dell'articolo 91 del codice di procedura civile. Del resto, «la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto».

**La condanna alle spese.** La norma del codice di rito sopra citata prevede che il giudice condanna la parte soccombente e liquida le spese a favore dell'altra parte. Con l'ultimo intervento normativo di riforma (decreto legislativo 156/2015) del processo tributario, il legislatore ha limitato ancor di più il potere del giudice di compensare le spese processuali. L'articolo 15 del decreto legislativo 546/1992, quasi interamente riscritto dalla legge di riforma, impone un maggior rigore in caso di soccombenza. Le spese processuali possono essere compensate solo per gravi e eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca, ed è imposto al giudice di indicare le motivazioni nella pronuncia. Tra le spese che il soccombente deve rimborsare alla controparte devono essere conteggiati il contributo unificato, l'Iva, il contributo previdenziale, nonché gli onorari, i diritti del difensore e tutti gli esborsi sostenuti. È ingiusta la sentenza che non condanna il fisco a pagare le spese processuali se non ci sono valide ragioni o non c'è una soccombenza reciproca delle parti in giudizio. È quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XXI, con la sentenza 2068/2018. Per i giudici capitolini, nella motivazione della sentenza di primo grado «non v'è traccia di motivazioni atte a giustificare la compensazione delle spese. E poiché dalla sen-

### La liquidazione spese in breve

<b>Regola generale</b>	La parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla parte vittoriosa
<b>Contumace vittorioso</b>	Non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali perché non svolge alcuna attività difensiva
<b>Il giudice può eccezionalmente compensare le spese per</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soccombenza reciproca</li> <li>• Gravi e eccezionali ragioni</li> </ul>
<b>Requisito essenziale della sentenza</b>	Motivazione della compensazione

### Le condizioni per la compensazione

Chi dà luogo a una causa che poteva essere evitata usando l'ordinaria diligenza deve sopportarne i costi. La compensazione delle spese processuali, al di là delle situazioni in cui sussiste una soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo per «gravi ed eccezionali ragioni», che devono essere adeguatamente motivate. Il giudice può compensare le spese se la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull'argomento che forma oggetto del contendere. Per la Commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 5563/2019) si arreca un danno alla parte vittoriosa se viene disposta la compensazione tra le parti e il giudice non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato la parte soccombente. Per i giudici d'appello può essere disposta la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite «solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi

ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione». Non si può giustificare la compensazione con «il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente, elemento che può assumere rilievo per escludere la responsabilità aggravata», ma che non fa venir il diritto della parte vittoriosa a ottenere la condanna alle spese. Dunque, chi perde paga le spese processuali. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 20261/2017) ha sostenuto che Equitalia deve essere condannata a pagare le spese anche se sia risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado. Non è giustificata la compensazione solo perché l'agente della riscossione ha avuto un esito favorevole nel precedente grado di giudizio. Se in appello viene riformata la sentenza, alla parte soccombente devono essere addebitati i costi del doppio grado di giudizio. Non si può non condannare una parte che ha perso la causa, solo perché c'era stata una precedente soccombenza della controparte.

—© Riproduzione riservata—

tenza in questione non deriva alcuna soccombenza reciproca, la statuizione compensativa non appare giustificata». Anche la Cassazione (ordinanza 14550/2015) ha più volte sostenuto che la vittoria non può mai tradursi di fatto in

una sconfitta. Ed è quello che accade se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché, per esempio, la causa è di valore modesto. Si lede il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute. Inoltre, subi-

sce un evidente danno se l'importo delle spese supera quello del pregiudizio economico che ha inteso evitare proponendo ricorso. L'ente impositore è tenuto a pagare le spese anche se non si costituisce in giudizio o riconosce fondati i motivi

di contestazione della pretesa tributaria eccipiti dal contribuente. Il principio generale è che le spese devono essere poste a carico di chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. La condanna di chi soccombe in giudizio, oltre a deflazionare il contenzioso, tutela la parte vittoriosa. Di recente, la commissione tributaria provinciale di Pesaro, prima sezione, con la sentenza 70/2020, ha chiarito che il contribuente deve essere condannato a pagare le spese giudiziali se sulla questione che solleva in sede processuale i giudici si sono pronunciati ripetutamente in senso contrario alla tesi sostenuta con il ricorso. Nella motivazione della pronuncia è indicato testualmente che il ricorso del contribuente è palesemente infondato e il fatto che «l'assetto interpretativo si fosse già consolidato contro le tesi di parte ricorrente ben prima della proposizione del ricorso giustifica l'applicazione del principio di soccombenza in ordine alle spese di lite». Va ricordato che le sezioni unite della Cassazione (sentenza 14554/2015) hanno anche precisato che spetta alle commissioni tributarie decidere le controversie sulle spese legali che scaturiscono dalle liti tra contribuenti e enti impositori. Sono devolute alla giurisdizione di Ctp e Ctr tutte le controversie su ogni accessorio relativo ai tributi nazionali e locali. Le espressioni utilizzate dal legislatore nella formulazione dell'articolo 2 decreto legislativo 546/1992, quali «ogni altro accessorio» o «altri accessori», per la loro latitudine ricomprendono, «senz'altro, le spese processuali». Non a caso tra gli atti impugnabili elencati dall'articolo 19 della normativa processuale tributaria (decreto legislativo 546/1992) è contemplato anche il diniego di rimborso di tributi o di altri accessori.

### FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Chio

#### Fisco

##### ■ RIMPATRIATI

Senza l'opzione non è possibile accedere al regime speciale dei lavoratori rimpatriati (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 284 del 28/8/2020)

##### ■ RISTRUTTURAZIONI

Ristrutturazione edilizia: il limite di spesa è annuale e per intervento edilizio (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 285 del 28/8/2020)

##### ■ LOCAZIONI

Detrazione del canone di locazione per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 288 del 28/8/2020)

##### ■ BONUS PUBBLICITÀ

Bonus pubblicità, presentazione domande dall'1 al 30 settembre (Agenzia delle entrate comunicato stampa del 28/8/2020)

##### ■ BONUS FACCIATE

Bonus facciate anche per interventi sui balconi (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 289 del 31/8/2020)

##### ■ SOSTEGNO AL REDDITO

Assegno straordinario di sostegno al reddito (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 290 del 31/8/2020)

##### ■ RIMBORSO IVA

Il rimborso Iva può essere richiesto con la presentazione della dichiara-

zione Iva integrativa con visto di conformità (Agenzia delle entrate risp. Interpello n. 292 del 31/8/2020)

##### ■ PAGAMENTI ELETTRONICI

Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici, istituito il codice tributo (Agenzia delle entrate risol. Ministeriale n. 48/e del 31/8/2020)

##### ■ RIMBORSI

Entro il 30 settembre istanza di rimborso dell'Iva assolta in altri paesi europei entro il 30 settembre (Agenzia entrate - direttiva 2008/9/UE)



La versione integrale è disponibile su [www.italiaoggi.it/docio7](http://www.italiaoggi.it/docio7)